

GL 0HUFROHG u JLXJQR

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
40	Italia Oggi	01/06/2022	<i>Bonus edilizi carpe diem (G.Mandolesi)</i>	3
43	Italia Oggi	01/06/2022	<i>Appalti, deroghe sempre facoltative (L.Oliveri)</i>	4
<b>Rubrica Sicurezza</b>				
5	Corriere della Sera	01/06/2022	<i>Fallisce l'attacco (dagli hacker complimenti all'Italia) (R.Frignani)</i>	5
<b>Rubrica Lavoro</b>				
33	Corriere della Sera	01/06/2022	<i>Incidenti sul lavoro in aumento del 48% ad aprile. Ma calano i morti (R.Querze')</i>	6
<b>Rubrica Economia</b>				
16	Corriere della Sera	01/06/2022	<i>Copie gonfiate del Sole 24 Ore. Condannato l'ex direttore (L.Fer.)</i>	7
<b>Rubrica Energia</b>				
1+5	Italia Oggi	01/06/2022	<i>Int. a M.Ricotti: Ricotti (Politecnico): nucleare soluzione strategica Ma per adottarla serve una visione di l (A.Ricciardi)</i>	8
<b>Rubrica Altre professioni</b>				
45	Italia Oggi	01/06/2022	<i>Revisori legali occasionali, formazione obbligatoria</i>	10
<b>Rubrica Università e formazione</b>				
45	Italia Oggi	01/06/2022	<i>Accettato il tirocinio in azienda</i>	11
<b>Rubrica Fisco</b>				
47	Corriere della Sera	01/06/2022	<i>I rimborsi del Superbonus e le inchieste di "Report" (A.Grasso)</i>	12

Lo afferma l'Agenzia delle entrate nella circolare sui crediti d'imposta

# Bonus edilizi carpe diem

## Il passaggio parziale solo nella prima cessione

DI GIULIANO MANDOLESI

I crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi oggetto di prima cessione comunicata all'agenzia delle entrate dall'1 maggio 2022 possono essere trasferiti parzialmente ma solo nella prima compravendita realizzata. Resta poi la possibilità per il cessionario di cedere le singole rate annuali acquisite per l'intero importo senza quindi frazionarle. Stesso discorso vale anche per le operazioni di sconto in fattura, quando il credito viene trasferito dal beneficiario della detrazione alla ditta fornitrice dei beni o che effettua i lavori: resta infatti valida la possibilità di trasferire solo parzialmente i tax credit ai fornitori che possono poi a loro volta compravendere le singole rate annuali ma integralmente (senza frazionarle).

In caso di cessione dei singoli Sal (Stato avanzamento lavori) inoltre, i crediti d'imposta che hanno vita autonoma possono essere compravenduti singolarmente, in prima opzione anche in maniera frazionata, ed even-

tualmente anche a soggetti diversi.

Questo è quanto indicato dall'agenzia delle entrate nella circolare 19/E pubblicata lo scorso 27 maggio nel paragrafo 4.2 che ripercorre le novità in merito alla modalità di cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi a decorrere dal 26 febbraio in seguito alle modifiche introdotte dal decreto sostegni ter (il dl 4/2022).

Il citato decreto infatti all'articolo 28 c.1-bis modifica l'articolo 121 del dl 34/2020 (il decreto rilancio), norma che disciplina la cessione dei citati crediti, inserendo il comma 1- quater secondo cui i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'agenzia delle entrate.

Va evidenziato che la citata disposizione si applica unicamente alla comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura trasmesse all'agenzia delle entrate dal 1 maggio 2022, dunque non si applica il divieto di

cessione parziale a tutte le compravendite comunicate entro il 30 aprile (comprese quelle relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022).

Nella circolare l'agenzia entra nel dettaglio del nuovo divieto specificando che in caso di (prima) comunicazione dell'opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni e stessa cosa vale per l'opzione "sconto in fattura" con frazionamento possibile unicamente nel primo passaggio tra cliente/beneficiario e fornitore.


**Ok alla successiva cessione delle singole rate.** Nella circolare l'agenzia delle entrate riprende poi quanto già esposto nelle faq pubblicata lo scorso 19 maggio 2022 in merito alla modalità di cessione dei crediti nella fase successiva al primo esercizio di opzione (si veda *ItaliaOggi* del 20 maggio scorso).

Nel documento viene infatti ribadito che il divieto di cessione

parziale introdotto dall'articolo 28 del dl sostegni ter (il dl 4/2022) non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell'opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell'ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento. In poche parole quindi il divieto di cessione parziale è riferito all'importo delle singole rate annuali in cui il tax credit è suddiviso dunque, le cessioni successive alla prima, potranno riguardare anche una sola o alcune delle quote residue nelle mani del titolare del credito. Le rate rimanenti (non cedute) potranno poi per l'intero importo essere oggetto di successiva ulteriore cessione, anche in momenti diversi, ed ovviamente anche utilizzate in compensazione.



© Riproduzione riservata



## Appalti, deroghe sempre facoltative

Le norme del d.l. 76/2020 non sono obbligatorie. Trattandosi di una deroga alla disciplina ordinaria degli appalti ed ai principi, la gran parte dei quali di origine comunitaria, le norme del codice dei contratti, non abrogate ma appunto derogate, restano sempre e comunque pienamente applicabili.

Non è condivisibile sul piano logico giuridico il parere espresso dall'Anac in funzione consultiva 27 aprile 2022, n. 17, secondo il quale, invece, le "disposizioni del d.l. 76/2020 non hanno quindi carattere facoltativo per la stazione appaltante, ma nel periodo sopra indicato, le nuove procedure sostituiscono quelle previste dall'art. 36 del Codice, in quanto introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti e accelerare gli affidamenti pubblici (in tal senso parere Mims n. 735/2020)". L'interpretazione suggerita dall'Autorità travisa oggettivamente il ruolo della norma. Posto che nessuna deroga abolisce la norma derogata, non è immaginabile in alcun modo la conseguenza dell'obbligatoria applicazione della deroga. Il fine del rilancio dell'economia e degli investimenti, enunciato dagli articoli 1 e 2 del d.l. 76/2020 non può condurre alla conclusione secondo la quale le PA siano obbligate ad applicare le norme in deroga. La norma, piuttosto, esenta le amministrazioni dal dover motivare la ragione della scelta di avvalersi della normativa in deroga, la quale, è bene ricordare, estendendo di molto sistemi di scelta per affidamenti diretti o comunque fortemente limitanti l'apertura alla concorrenza, si pone in evidente contrasto con i principi comunitari, recepiti dal d.lgs 50/2016, di concorrenza, pubblicità e trasparenza.

Non può esservi nessun dubbio sulla piena legittimità della scelta operativa di utilizzare comunque le procedure co-

dicistiche ed in particolare quelle qualificate come "ordinarie", cioè le procedure aperte e ristrette in particolare. Per altro, adottando strumenti come l'inversione procedimentale (che consente di aprire l'offerta prima della valutazione della documentazione, riferendola al solo aggiudicatario) e la riduzione dei termini, consente, nel sottosoglia, tempistiche estremamente brevi e paragonabili a quelle proposte dalla norma in deroga. Il d.l. 76/2020 è al limite del paradossale, infatti, quando indica due mesi per concludere l'affidamento diretto, iter che si può concludere ordinariamente se non in due giorni, in due settimane, a testimoniare che i termini previsti dalla normativa in deroga sono stati tarati e congegnati in assenza di una efficace valutazione di impatto preliminare. E' da sottolineare che il parere 17/2022 dell'Anac si pone in contrasto col precedente parere 2/2020 del 26/10/2020, nel quale l'autorità aveva affermato "che l'ampia deroga contemplata nell'art. 2, comma 4, del d.l. semplificazioni, non abbia natura obbligatoria per le stazioni appaltanti ma che le stesse, per l'affidamento degli appalti relativi alle opere pubbliche ivi indicate, possano procedere alternativamente secondo le previsioni sopra citate". Le indicazioni dell'Anac, oltre tutto, sono smentite dalla giustizia amministrativa e in particolare dal Tar Sicilia, Palermo, Sezione III, che con la sentenza 14.5.2021, n. 1536 ha sancito che alla stazione appaltante non è inibito il ricorso alla procedura ordinaria, non revocata né sospesa dall'articolo 1, comma. del d.l. 76/2020, sicché è consentito "operare mediante la disciplina ordinaria dell'evidenza pubblica con gare aperte in luogo dell'affidamento diretto".

Luigi Oliveri

© Riproduzione riservata



**Cybersicurezza**

# Fallisce l'attacco (dagli hacker complimenti all'Italia)

**P**rima un pupazzetto impiccato a testa in giù, poi i complimenti per aver sventato gli ultimi attacchi informatici all'Italia. Il doppio volto degli hacker filo russi di Killnet che ieri sui canali Telegram hanno definito il nostro Paese «la preda più facile per manipolare l'umore che con la Romania». Sulla stessa piattaforma sono comparsi però anche messaggi espliciti diretti all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, obiettivo di un blitz subito respinto. Solo qualche giorno fa il direttore Roberto Baldoni e il sottosegretario con delega alla Sicurezza della Repubblica Franco Gabrielli, alla presentazione del Piano di implementazione della strategia nazionale di cybersicurezza, avevano messo in guardia sul rischio di attacchi più sofisticati rispetto ai ddos delle ultime settimane contro siti Internet e infrastrutture nazionali. A oggi tuttavia il «colpo irreparabile», annunciato sempre da Killnet e previsto per le prime ore di lunedì, non c'è stato anche perché le strutture prese di mira erano già state messe in guardia dall'Agenzia con alert specifici. La tensione è ai massimi livelli. «La propaganda dei media italiani funziona male come gli obici italiani in Ucraina», provocano gli hacker filo russi, aggiungendo: «Quanti soldi hai speso per la protezione mentre

aspettavi il 30 maggio alle 5 del mattino? Poveri italiani, come si fa a vivere sotto tale pressione di bugie? Non abbiamo scelto l'Italia per il campo di battaglia invano. Abbiamo il nostro scenario, il governo italiano ha il suo, vincerà chi sa pensare in modo logico. Continuiamo». Solo poche ore prima però i complimenti all'Agenzia: «Csirt italiano, sono eccellenti gli specialisti che lavorano in questa organizzazione, anche cyberpol non dispone di un tale sistema per filtrare milioni di richieste. Al momento vedo che questi ragazzi sono dei bravi professionisti. Falso governo italiano, ti consiglio di aumentare lo stipendio di diverse migliaia di dollari a questa squadra. I miei rispetti, signori!».

**Rinaldo Frignani**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**I dati Inail**

# Incidenti sul lavoro in aumento del 48% ad aprile Ma calano i morti

di **Rita Querzè**

**I**ncidenti sul lavoro: +48%. Così è andata nel nostro Paese nel primo quadrimestre dell'anno. Nel dettaglio, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail entro lo scorso mese di aprile sono state 254.493 rispetto alle 171.870 del primo quadrimestre del 2021. Se si considera la situazione pre-pandemia, quindi lo stesso periodo del 2019, l'incremento è stato del 20,8%. Da notare: come era facile prevedere sono aumentati molto gli infortuni "in itinere", nel tragitto da casa alla fabbrica o all'ufficio, complice la graduale uscita dallo smart working. Qui l'incremento è stato del 27%. Ma anche quelli avvenuti sul lavoro tout court sono aumentati. In maniera anche più consistente passando dai 152.859 del 2021 ai 230.357 del 2022: più 50,7%. Si osservano incrementi in quasi tutti i settori, in particolare nei trasporti e

magazzinaggio (+160,5%) e nella sanità e assistenza sociale (+127,8%). Ambiti in cui il Covid ha inciso in modo rilevante. Le denunce di morti sul lavoro arrivate sono state 261: 45 in meno rispetto alle 306 registrate nel primo quadrimestre del 2021; 19 in meno rispetto alle 280 del periodo gennaio-aprile 2020 e infine 42 in meno rispetto alle 303 di gennaio-aprile 2019. Sono in aumento però i morti dovuti a incidenti sul tragitto casa-lavoro, passati da 48 a 70. Per finire, le denunce di infortunio sono in aumento in tutte le aree del Paese: ma l'incremento è più consistente nelle regioni del Mezzogiorno (+65,2%). Seguono Isole (+63,1%), Nord-Ovest (+57,7%), Centro (+47,9%) e Nord-Est (+29,5%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## La sentenza

# Copie gonfiate del Sole 24 Ore Condannato l'ex direttore

Chi dirigeva *Il Sole 24 Ore*, all'epoca in cui la casa editrice del quotidiano faceva figurare molte più copie vendute del reale grazie ad aggressive tecniche di sostegno diffusionale sulle copie digitali multiple negoziate con la società inglese Di Source Limited, può essere equiparato, come proposto dal pm Gaetano Ruta, amministratore di fatto della società editrice, o almeno concorrente esterno nei reati degli amministratori: la II sezione del Tribunale di Milano, presieduta da Flores Giulia Tanga, ha condannato in primo grado l'ex direttore de *Il Sole 24 Ore*, Roberto Napolitano a 2 anni e 6 mesi e 50 mila euro di multa per false comunicazioni sociali nel 2015-2016 e agiotaggio nel 2014-2016. Il giornalista, in solido con il responsabile civile *Il Sole 24 Ore spa*, dovrà anche risarcire (in misura da stimare in sede civile) la Consob e alcuni piccoli azionisti parti civili, tra cui il giornalista Nicola Borzi autore di esposti sul tema. «Sono sbalordito. Sono soprattutto innocente e farò appello», reagisce Napolitano, che nel 2019 aveva rivendicato la propria estraneità e perciò rifiutato di patteggiare quando lo avevano fatto l'ex presidente della casa editrice Benito Benedini (1 anno 5 mesi e 20 giorni con sanzione di 100.000 euro), l'ex direttore generale del gruppo quotato in Borsa, Donatella Treu (1 anno e 8 mesi con sanzione di 300 mila euro), e il gruppo editoriale con 50.310 euro per la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati commessi dai propri vertici nell'interesse aziendale.

L. Fer.

lferrarella@corriere.it













